

SEZIONE PRIMA

Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITA' 30 marzo 2026, n. 26

Autorizzazione all'esercizio per trasferimento ex art. 28 l.r. n. 9/2017 Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l.n. 833/1978 – Martina Franca (TA) dalla sede originaria di via Orazio Flacco a quella di via Guglielmi n. 10 trav. 1^a di Martina Franca. Conferimento incarico al Servizio QU.OTA – AReSS ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Viste le LL. RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31/03/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 ottobre 2025, n. 1657 recante *“Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e s.m.i.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione.”*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, presso la sede della Sezione Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con nota prot. n. 187/DA del 29/08/2018, acquisita al prot. della Sezione Accreditamenti e Qualità n. AOO_183/12124 del 04/09/2018, il legale rappresentante della Società O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. con sede legale in Laterza (TA) ha richiesto ai sensi del comma 2 dell'art. 28 l. r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. l'autorizzazione al trasferimento delle attività dalla sede attuale di Martina Franca (TA) alla via Orazio Flacco s.n.c. Distretto Socio Sanitario n. 5 alla realizzanda sede in Martina Franca (TA) via 1^a trav. di via Guglielmi n. 10, Distretto Socio Sanitario 5 dichiarando che:

“(omissis)

-la struttura è attualmente in regola con i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi e ulteriori previsti dalle norme vigenti in particolare dal r.r. 3/2005 e s.m.i. paragrafo B.02.01;

-la struttura non può proseguire l'attività nella sede attuale a causa di sopravvenuta impossibilità determinata dal fatto che la Società ha ricevuto lo sfratto dal Comune di Martina Franca con formale disdetta giusta nota prot. n. 66104 del 29.12.2014 e l'atto di intimazione di sfratto per finita locazione del 21.12.2017”.

Con nota prot. n. 40/DA del 14.02.2019, acquisita al prot. della Sezione Accreditamento e Qualità n. AOO_183/2289 del 19/02/2019, il legale rappresentante della Società “O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.” di Laterza (TA) ha richiesto ai sensi del co. 4 dell'art. 28 l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. l'autorizzazione propedeutica alla richiesta di autorizzazione per trasferimento definitivo dell'attività ambulatoriale ex art 26 l.n. 833/1978 dalla sede attuale di Martina Franca (TA) alla via Orazio Flacco s.n.c. Distretto Socio Sanitario 5 alla realizzanda sede in Martina Franca Via Guglielmi n. 10 Trav. 1.

Con nota prot. n. AOO_183/5465 del 06.05.2019 indirizzata al legale rappresentante della Società O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. la Sezione Accreditamento e Qualità ha rilasciato ai sensi del comma 2 dell'art. 28 l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del Centro Ambulatoriale O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. dalla sede originaria di Martina Franca (TA) a quella di via Guglielmi n. 10 con la precisazione, *inter alia*, che il legale rappresentante della Società avrebbe dovuto presentare istanza di autorizzazione all'esercizio al Comune di Martina Franca.

La Società OSMAIRM s.r.l. provvedeva in conformità in data 7.05.2019, indirizzando la predetta istanza al Comune di Martina Franca, sulla scorta della quale, quest'ultimo, in data 23.05.2019, dava incarico al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA per la verifica dei requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

Per l'effetto, in data 24.10.2020, il Dipartimento trasmetteva al Comune il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento dell'ambulatorio di cui trattasi nella nuova sede di via 1^a trav. di via Guglielmi n. 10 .

Tuttavia, il 21.11.2019 la Regione Puglia emanava il R.R. n. 22/2019 recante “Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste. Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015 n. 12”, il quale conteneva, fra l'altro, norme relative ai requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei presidi territoriali.

In data 25.11.2020, il Comune di Martina Franca inoltrava formale quesito alla Regione circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e con successivo atto del 16.02.2021 (a seguito di chiarimenti in ordine alla competenza) comunicava alla Società ricorrente il mancato accoglimento dell'istanza per incompetenza.

Peraltro, con nota del 25.02.2021 indirizzata a OSMAIRM s.r.l., al Comune di Martina Franca e al Dipartimento di Prevenzione, la Regione Puglia precisava, con riferimento al caso di specie, la procedura autorizzativa applicabile ai sensi dell'art. 28 l.r. 9/2017, indicando:

- al legale rappresentante della Società OSMAIRM s.r.l., di presentare al Comune di Martina Franca apposita istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di sede;
- al Comune competente di rilasciare per l'effetto dell'art. 7 l.r. n. 9/2017 l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di sede del Centro ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l.n. 833/1978, senza la

- previa richiesta di verifica di compatibilità, sostituita dall'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo già rilasciata dalla scrivente con nota prot. A00_183/5465 del 06.05.2019;
- al medesimo Comune, per l'effetto, di trasmettere per competenza alla scrivente la documentazione relativa alla pratica SUAP n. 80009750730-21052019-1043-SUAP 7106-80009750730 ad oggetto "OSMAIRM s.r.l. - Istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo di Struttura Ambulatoriale ex art. 6 l. n. 833/1978 già autorizzata e accreditata, cui poter successivamente dar corso, con i relativi incumbenti;
 - al Dipartimento di Prevenzione di integrare il parere del 24.10.2020 con la quantificazione del numero di prestazioni medie giornaliere erogate da OSMAIRM nella predetta struttura.

La Regione precisava, altresì, che una volta conseguita l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, il legale rappresentante della Società OSMAIRM s.r.l. avrebbe dovuto presentare istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede alla Regione, la quale avrebbe poi disposto la verifica dei requisiti ulteriori di cui alla Sezione A e B.02 (colonna di destra) del r.r. n. 3/2005 e ss.mm.ii. per quanto non abrogati dal citato r.r. n. 16/2019 e dei requisiti ulteriori limitatamente alla fase plan previsti dal manuale di accreditamento per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C del r.r. n. 16/2019, verifica da eseguirsi da parte del Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi dell'art. 29, co. 9, l. r. n. 9/2017 (oggi Servizio Qu.OTA - AReSS).

Il 24/03/2022, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA invitava OSMAIRM s.r.l. a presentare ulteriore documentazione al fine di integrare le verifiche già effettuate a seguito dell'incarico conferitogli dal Comune di Martina Franca il 23.05.2019 circa il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

Il successivo 16.05.2022, la Società interessata inviava al Dipartimento di Prevenzione la documentazione integrativa richiesta e, nel silenzio dell'amministrazione comunale, con nota pec del 10.05.2024 rinnovava al medesimo Comune la richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento dell'ambulatorio ex art. 26 l.n. 833/1978, diffidandolo formalmente con nota del 02.07.2024.

Il Comune di Martina Franca, in data 31.10.2024, rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della struttura ambulatoriale facente capo alla società OSMAIRM s.r.l. dalla vecchia sede di via O. Flacco s.n.c. alla nuova sede sita in via Guglielmi n. 10, 1^a traversa 74015 di Martina Franca, stante la completezza e la verifica della documentazione trasmessa.

Con successiva istanza del 13.02.2025, la Società OSMAIRM s.r.l. trasmetteva alla Regione istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo della struttura ambulatoriale già autorizzata e accreditata, ai sensi dell'art. 28 l.r. n. 9/2017 per il trasferimento della struttura nella nuova sede sita nel Comune di Martina Franca alla via 1^a trav. di via Guglielmi n. 10.

Con atto della scrivente n. prot. 107297/2026 del 27.02.2026 avente ad oggetto "OSMAIRM s.r.l. Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 della l.n. 833/1978 – Martina Franca (TA). Chiusura ex art. 14 co. 2 l.r. n. 9/2017 del Centro sito alla via Guglielmi n. 10 trav. 1^a e contestuale conferimento incarico al Dipartimento di Prevenzione Asl TA.", si deduceva quanto di seguito:

"OMISSIS

Ciò posto:

-così ricostruito il quadro fattuale e procedimentale in cui versa la Società OSMAIRM s.r.l. con riferimento al centro ambulatoriale di cui in narrativa;

-ritenuto che le risultanze dell'istruttoria relativa al procedimento di chiusura dell'ambulatorio ex art. 26 l.n. 833/1978, avviato ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 9/2017, hanno documentato l'effettivo trasferimento sine titolo nella nuova sede di Martina Franca;

-ritenuto altresì che tale condotta sia censurabile sotto il profilo della ingovernabilità dei monitoraggi in ordine agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi sanitari, così come disciplinati a livello regolamentare dalla normativa vigente e parimenti affidati agli obblighi di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e alle determinazioni di competenza della scrivente discendenti dalla legge regionale 9/2017;

- considerate pertanto le esigenze di salute pubblica, che non possono ritenersi tutelate ove si consentissero arbitrarie scelte di trasferimenti non autorizzati in nuove sedi, in spregio alla normativa vigente che presidia le verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture;
- considerata altresì la condotta del rappresentante legale della Società OSMAIRM srl la quale, oltre a trasferirsi di fatto senza autorizzazione, non si premurava neppure di comunicare le difficoltà che la medesima Società stava riscontrando in ordine al perfetto godimento dell'immobile in cui esercitava l'attività;
- rilevato oltretutto di non avere margini discrezionali in ordine alla vicenda che ci occupa;
- ritenuto in definitiva di dover provvedere come da parte dispositiva in ordine alla chiusura del procedimento di cessazione dell'attività dell'ambulatorio ex art. 26 l.n. 833/1978 facente capo a OSMAIRM s.r.l. nel comune di Martina Franca;
- rilevato altresì che, da quanto emerso, il contestato trasferimento è stato determinato dal subito sfratto esecutivo e non da iniziative voluttuarie del legale rappresentante di OSMAIRM s.r.l.;
- rilevato altresì che nelle more del procedimento di trasferimento vi sono state sopravvenienze normative che hanno modificato le competenze operative, scadendo il nuovo raggio d'azione dell'Ente comunale e della Regione (come chiarito dalla stessa Regione con nota del 25.02.2021) e al contempo aggravando il medesimo procedimento con atti interlocutori finalizzati ai dovuti chiarimenti;
- sotto diverso fronte, visto il significativo bacino di utenza a cui la struttura in oggetto si rivolge e dovendo prendere pur sempre in considerazione le superiori esigenze di tutela riconosciute all'assistenza sanitaria territoriale dei cittadini;
- preso altresì atto che, parallelamente e in ordine al procedimento di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, copiosa attività amministrativa è stata già compiuta e che per esigenze di economia procedurale è necessario e razionale non vanificarla ex abrupto, tentando di darvi comunque seguito, in uno alle esigenze di futura continuità assistenziale presso il Comune di Martina Franca, territorio che, come anzidetto, resterebbe scoperto di un numero consistente di prestazioni;
- ritenuto di dover comunque ricercare un equilibrio fra tutti i suesposti interessi;

tutto ciò premesso

la scrivente, col presente atto dispone ex art. 14 co. 1, lett. b l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. la cessazione delle attività sanitarie erogate dal Centro Ambulatoriale di Riabilitazione della Società OSMAIRM s.r.l. di Martina Franca - via Guglielmi n. 10 trav. 1^a, incaricando:

- il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa Asl TA di quantificare le prestazioni giornaliere erogate da "OSMAIRM" s.r.l. nel Centro Ambulatoriale di Martina Franca - via Guglielmi n. 10 trav. 1^a, comunicandone gli esiti alla Sezione ASM in indirizzo;
- il Dipartimento di Prevenzione Asl TA di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 14 co. 3 della l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii.;

Per le ulteriori ragioni di cui in narrativa, la scrivente sezione dispone altresì:

- di dar corso al procedimento di autorizzazione all'esercizio per trasferimento ex art. 28 l.r. n. 9/2017 del Centro Ambulatoriale di cui in narrativa, dalla sede originaria a quella nuova sita nel Comune di Martina Franca alla via Guglielmi n. 10 1^a trav., e, per l'effetto,
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA ai sensi degli artt. 28 co. 5 l.r. n. 9/2017 e 8 co. 5 l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. l'effettuazione di idoneo sopralluogo presso la nuova sede del Centro Ambulatoriale ex art. 26 l.n. 833/1978 in Martina Franca - via Guglielmi n. 10 trav. 1^a, facente capo alla Società "OSMAIRM" s.r.l. al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla normativa vigente (r.r. 22/2019) ai fini della valutazione in ordine all'accogliibilità della medesima istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, comunicandone l'esito alla scrivente Sezione.

Precisato sin d'ora che, la Regione, previa regolare istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede (corredata, tra l'altro, delle griglie di autovalutazione - fase plan) e avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verificherà ex art. 28 co. 6 l.r. n. 9/2017 il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento, si evidenzia che la ASL TA potrà contrattualizzare e/o comunque acquistare prestazioni sanitarie dal centro di cui in narrativa, soltanto all'esito della positiva conclusione dei procedimenti di

autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento nella sede di via Guglielmi n. 10 trav. 1^a di Martina Franca (TA)".

Per l'effetto, con nota prot. AAOO_ASITA.U.0058126.11-03-2026, in riscontro alla nota della scrivente n. 107297/2026 del 27.02.2026, il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Taranto, ravvisando una nuova violazione operata dalla Società Osmairm s.r.l., comunicava alla Regione quanto testualmente riportato:

"Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, si comunica che gli organi ispettivi di questo Dipartimento di Prevenzione, nel corso del sopralluogo effettuato in data 02.03.2026, come da verbale redatto in pari data, hanno accertato che il Centro OSMAIRM, ambulatorio di riabilitazione operante ai sensi dell'art. 26 della l.n. 833/1978, sito in Martina Franca (TA), alla via Guglielmi n. 10, traversa 1, risultava in piena attività.

La presente comunicazione è trasmessa per le valutazioni di competenza di Codesto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Accreditamento e Qualità.

(omissis)".

La scrivente, pertanto, sulla scorta della predetta comunicazione invitava con separata nota prot. n. 171881/2026 del 30.03.2026 il Dipartimento di Prevenzione a rinnovare le sanzioni di cui all'art. 14 commi 3, 10 e 12 l.r. n. 9/2017.

Sul fronte degli esiti relativi all'incarico affidato con prot. 107297/2026 del 27.02.2026, in ordine al procedimento di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, il Dipartimento di Prevenzione, con pec del 17.03.2026 acquisita dalla scrivente sezione al n. prot. 152962 del 20.03.2026 avente a oggetto "OSMAIRM s.r.l. Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l. n. 833/1978- Martina Franca (TA). Chiusura ex art. 14 co. 2 l.r. n. 9/2017 del Centro sito alla via Guglielmi n. 10 trav. 1^a e contestuale conferimento incarico al Dipartimento di Prevenzione Asl TA – prot. n. 0107297 del 27.02.2026", comunicava quanto segue:

"In data 02.03.2026 questo Dipartimento di Prevenzione ha effettuato il sopralluogo richiesto, redigendo il verbale n. DGS-PN/0302 del 02.03.2026.

Nel corso del sopralluogo è stata acquisita documentazione utile alla definizione dell'incarico; tuttavia, a seguito della successiva analisi della stessa, si è reso necessario richiedere documentazione integrativa con nota prot. n. 0054013 del 06.03.2026, riscontrata dall'Ente gestore OSMAIRM s.r.l. in data 10.03.2026.

Pertanto, valutata complessivamente la documentazione acquisita ai fini dell'istruttoria, nonché gli esiti del sopralluogo e della documentazione successivamente integrata si rappresenta quanto segue.

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Sulla base delle planimetrie acquisite agli atti, che costituiscono parte integrante del presente parere, della documentazione presentata e delle risultanze del sopralluogo effettuato, la struttura risulta in possesso dei requisiti minimi strutturali e tecnologici previsti dal RR. N. 3/2005 e, per quanto applicabile, dal R.R. n. 22/2019.

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta adeguata, come attestato dalle dichiarazioni di conformità degli impianti previste dalla normativa vigente.

Requisiti organizzativi

Il personale indicato ai fini del soddisfacimento dei requisiti organizzativi presso il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l. n. 833/1978 risulta essere il seguente:

- n. 4 Fisioterapisti dipendenti per un totale di 72 ore/settimana;*
- n. 4 logopedisti dipendenti per un totale di 106 ore/settimana;*
- n. 3 educatori professionali sanitari dipendenti per un totale di 106 ore/settimana;*
- n. 1 psicologo dipendente per un totale di 12,5 ore /settimana;*
- n. 1 operatore Socio sanitario (OSS) dipendente per un totale di 36 ore/settimana;*
- n. 1 assistente sociale dipendente per un totale di 36 ore/settimana;*
- n. 1 responsabile sanitario medico con contratto libero-professionale per un totale di 12 ore/settimana;*
- n. 1 medico specialista in neurologia per un totale di 1 ora/settimana.*

La valutazione della congruità del personale è stata effettuata in riferimento alla D.G.R. n. 533 del 09.02.1988, nelle more dell'entrata in vigore definitiva delle disposizioni previste dal R.R. n. 22/2019.

Si allega, inoltre, la tabella di conformità prevista dalla citata D.G.R. n. 533 del 09/02/1988.

Il responsabile sanitario del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l.n. 833/1978 sito in Martina Franca (TA) alla via Guglielmi n. 10, traversa 1^ è il Dott. Michele Dipalo, (omissis), iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bari (Ordine dei medici della provincia di Bari) al n. 8335.

Il medesimo risulta:

laureato in medicina e chirurgia presso l'università degli studi di Bari Aldo Moro nell'anno 1986; specializzato in Ortopedia presso la medesima Università in data 24.06.1991.

(omissis)

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti di questo Dipartimento di Prevenzione, dalle planimetrie presentate e dagli esiti dei sopralluoghi effettuati, si ritiene che il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 della l. n. 833/1978 sito in Martina Franca (TA) alla via Guglielmi n. 10, traversa 1^, sia in possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente.

(omissis)".

Sul fronte, poi, del mantenimento dell'accreditamento istituzionale, la Società OSMAIRM s.r.l. con atto del 20.03.2026 acquisito a prot. interno n. 162934 del 25.03.2026 avente a oggetto "riscontro V/prot. n. 0107297 del 27.02.2026 AOO_RP-Class:15.15. Istanza mantenimento accreditamento istituzionale, presso la nuova sede ex art. 28 co. 6 l.r. n. 9/2017 dell'ambulatorio ex art. 26 l.n. 833/1978 in Martina Franca – via Guglielmi n. 10 Trav. 1^, facente capo alla Società Osmairm s.r.l." chiedeva ai sensi dell'art. 28 co. 6. L.r. 9/2017 e ss.mm. ii., in relazione alla nuova sede della struttura ambulatoriale sita nel comune di Martina Franca il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento istituzionale, all'uopo dichiarando quanto segue:

"(omissis)

- a. che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal r.r. 16/2019 e ss.mm. ii. limitatamente alle evidenze previste dalla fase "PLAN" (di cui si allegano le griglie);
- b. che il responsabile sanitario è il Dott. Di Palo Michele (omissis) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari in data 18/04/1986, specializzato in Ortopedia e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari".

Ciò posto:

- Letto l'art. 7 l.r. n. 9/2017 art. 7 sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie a mente del quale:
- "1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, [punto 1.1], inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.
- 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.
- 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

entro il termine previsto dal comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

- *5. Il comune inderogabilmente entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di 1centoventi giorni dalla data del ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale”*
- *Letto l'art. 8 l.r. n. 9/2017 in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie a mente del quale:*

“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

7. Gli ambulatori di patologia clinica autorizzati all'esercizio possono istituire, previa istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, un punto prelievo nelle zone carenti del territorio dell'azienda sanitaria locale di appartenenza. Per “zona carente” si intende l'ambito territoriale, entro un raggio di quattro km lineari dalla sede del punto prelievo che si intende istituire, in cui non insistono strutture di laboratorio e/o altri punti prelievo. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica dei requisiti di cui al regolamento regionale.

7 bis. I soggetti autorizzati che operano attraverso più sedi o branche specialistiche e che sono titolari anche

di un laboratorio analisi, possono attivare, indipendentemente dalla localizzazione e dalla zona carente, ma sempre nei limiti della ASL di appartenenza, punti prelievo presso le strutture dello stesso soggetto giuridico, operando con pari grado autorizzativo rispetto al laboratorio di analisi”.

- Visto l’art. 17 l.r. n. 9/2017 recante “Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio”, in ordine al quale:

“1. L’autorizzazione all’esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento nell’ambito della stessa azienda sanitaria locale.

3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, sono autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell’articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 28, comma 3”.

- Letto l’art. 28 l.r. n. 9/2017 “Trasferimento definitivo delle strutture accreditate” a mente del quale:

“(omissis)

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, [nell’ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale.] (60) Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.

4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi

dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.";

- Ricorrendone i presupposti e preso atto degli esiti trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente;
- Tutto ciò premesso, si propone:

di autorizzare all'esercizio per trasferimento ex art. 28 l.r. n. 9/2017 il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l.r. n. 833/1978 – Martina Franca (TA) dalla sede originaria di via Orazio Flacco s.n.c. a quella di via Guglielmi n. 10 trav. 1^a di Martina Franca, il cui responsabile sanitario è il Dr. Michele Dipalo, nato a (omissis), iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bari (Ordine dei Medici della Provincia di Bari) al n. 8335, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" nell'anno 1986 e specializzato in Ortopedia presso la medesima Università in data 24.06.1991, con la precisazione che:

-in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente alla scrivente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione ex art. 10 co. 2 l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. da adottarsi con relativo provvedimento amministrativo;

-l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento si intende rilasciata esclusivamente per i locali cui il presente atto si riferisce;

-ai sensi dell'art. 16 co. 1 l.r. n. 9/2017: "(omissis)

Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno".

-ai fini della contrattualizzazione del nuovo ambulatorio ex art 26 l.n. 833/1978 di OSMAIRM s.r.l. e della relativa erogazione di prestazioni sanitarie per conto della Asl di competenza, occorrerà attendere il successivo rilascio del provvedimento amministrativo di mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede di via Guglielmi n. 10 trav. 1^a, Martina Franca (TA);

di incaricare, per l'effetto, il Servizio QU.OTA – ARESS, ai sensi degli artt. dell'art. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i., di verificare presso la nuova sede di Martina Franca, via Guglielmi n. 10 trav. 1^a il possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di autorizzare all'esercizio per trasferimento ex art 28 l. r. n. 9/2017 il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 l.r. n. 833/1978 – Martina Franca (TA) dalla sede originaria di via Orazio Flacco s.n.c. a quella di via Guglielmi n. 10 trav. 1[^] di Martina Franca, il cui responsabile sanitario è il Dr. Michele Dipalo, nato a Trieste, il 29.11.1958, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bari (Ordine dei Medici della Provincia di Bari) al n. 8335, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" nell'anno 1986 e specializzato in Ortopedia presso la medesima Università in data 24.06.1991, con la precisazione che:

-in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente alla scrivente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione ex art. 10 co. 2 l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. da adottarsi con relativo provvedimento amministrativo;

-l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento si intende rilasciata esclusivamente per i locali cui il presente atto si riferisce;

-ai sensi dell'art. 16 co. 1 l.r. n. 9/2017: *“(omissis)*

Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;

-ai fini della contrattualizzazione del nuovo ambulatorio ex art 26 l.n. 833/1978 di OSMAIRM s.r.l. e della relativa erogazione di prestazioni sanitarie per conto della Asl di competenza, occorrerà attendere il successivo rilascio del provvedimento amministrativo di mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede di via Guglielmi n. 10 trav. 1[^], Martina Franca (TA);

di incaricare, per l'effetto, il Servizio QU.OTA – AReSS, ai sensi degli artt. dell'art. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i., di verificare presso la nuova sede di Martina Franca, via Guglielmi n. 10 trav. 1[^] il possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente.

di notificare il presente provvedimento:

al Legale Rappresentante della Società OSMAIRM s.r.l. ;
al Direttore Generale dell'ASL TA;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
al Sindaco del Comune di Martina Franca (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Accreditamenti e Qualità/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà comunicato alla Sezione Programmazione Assistenza Sociosanitaria;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00027

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Paolo Avitto

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Paolo Avitto

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro